COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 06/04/2021

FATTO

Il ricorrente, insieme con i cointestatari del ricorso, premesso di essere contitolare di n. 4 BFP della serie “Q/P” e di n. 1 BFP della serie “P” (Q/P senza timbro), emessi tra il 1987 e 1988, lamenta che l’intermediario ha rimborsato un valore nettamente inferiore rispetto a quanto dovuto sulla base dei rendimenti indicati sul retro dei titoli; non considera corretto, in particolare, il calcolo dei rendimenti dovuti dal 21° al 31 dicembre del 30° anno; relativamente al BFP della serie “P”, contesta l’importo corrisposto per tale BFP, non riportante alcun titolo modificativo né sul fronte né sul retro. Chiede, pertanto, di accertare in via principale il diritto alla liquidazione dei BFP “*secondo quanto originariamente e testualmente riportato sul retro del titolo per l’intero trentennio o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal reclamo al saldo e conseguentemente condannare [l’intermediario] al corrispondente rimborso al netto di quanto già liquidato*”; in subordine, il diritto alla liquidazione dei BFP per il periodo che va dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, ovvero l’importo di *“più lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”* e condannare l’intermediario al rimborso al netto di quanto già corrisposto. Domanda, inoltre, il rimborso di spese, competenze ed onorari.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, con riferimento al BFP n.***325 emesso il 28/02/1987 ed appartenente alla serie “P” (Q/P senza timbro), comunica che provvederà ad attivare la procedura di rimborso della differenza di rendimento, corrispondendo in

favore della parte ricorrente la somma di € 500,09. Per il resto, rilevato che la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni emessi nel 1988, afferma che il ricorso proposto è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale può decidere su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; che è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui "*in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)*"; che, con sentenza n. 3963/2019, la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; da ciò discende dunque l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF. Rileva anche l'incompetenza per materia per le seguenti ragioni: i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale; le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - alla sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari; sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari; i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario; da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF; né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi. Quanto al merito, precisa che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13.06.1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; che ha applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.06.1986; che la parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q", con i corrispondenti tassi di interesse dal 21° al 30° anno e che era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Alla luce di quanto sopra esposto, chiede di dichiarare "*la cessazione della materia del contendere*" con riguardo al buono n. ***325; per il resto, in via preliminare, che si dichiari l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia; nel merito, che venga rigettata la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Il ricorrente, in sede di repliche, con riferimento al buono n. ***325, dichiara di accettare con riserva il *quantum* proposto dall'intermediario, chiedendo di valutare un'ulteriore differenza economica quantomeno per il periodo che va dal 20 al 30esimo anno successivo all'emissione. Richiamando decisioni dei Collegi e del Collegio di

Coordinamento, nonché sentenze a favore dei consumatori che avvalorano la sua richiesta, insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

DIRITTO

Il Collegio è tenuto a pronunciarsi in via preliminare sulle eccezioni di rito sollevate dalla parte resistente. L'orientamento dei Collegi è quello di ritenere tali rilievi pregiudiziali infondati e, pertanto, da respingere. Quanto alla questione circa l'incompetenza temporale, se è vero che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009*», è altrettanto vero che la ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico dei rapporti (sorti nel 1988), ma su una questione che attiene agli effetti finali dello stesso (di certo posteriori al 1° gennaio 2009) ovvero al momento della liquidazione dei titoli (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 18961/2020 e n. 16744/2020; Collegio di Palermo, decisione n. 17193/2020). Relativamente alla seconda eccezione, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «*Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta*» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB. Si deve rilevare, inoltre, che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente previsto che «*Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta*» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. Si segnala, altresì, che la «*raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti*» è espressamente qualificata come «*risparmio postale*» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b) del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che «*nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287*» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha chiarito che: «*il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili*» (art. 2, 6° comma). Da ciò "*consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura*" (in tal senso, Collegio di Milano, decisione n. 206/2014; cfr., inoltre, Collegio di Milano, decisioni n. 1307/2013, n. 38/2012, n. 719/2011 e n. 315/2011; Collegio di Roma, decisioni n. 5113/2013, n. 1572/2013, n. 226/ 2013 e n. 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni n. 52/2013, n. 1868/2012 e n. 2454/2012; nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Nel merito, dalla documentazione in atti si evince che i quattro BFP (cointestati e con clausola pfr) sono stati emessi nel 1988 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato sulla GU n. 148 del 28.06.1986), periodo di vigenza della

serie Q (che andava dal 01/07/86 al 31/10/95), il cui art. 5 disponeva che: "*sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q» […] i buoni della precedente serie «P» (…). Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*". In particolare, si constata che i buoni risultano emessi su moduli cartacei della serie "P" ma sul fronte dei titoli è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P"; sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Quanto all'ultimo decennio di rendimento, ovvero per il periodo dal 21° al 30° anno, si osserva che sul retro dei titoli non risultano modifiche rispetto alle originarie condizioni stampigliate sui buoni ("*più lire XXX per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*"). Con riguardo a questo ultimo periodo si ritiene, pertanto, che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento della cliente in ordine alla validità dei tassi come riportati sui titoli e non modificati dall'apposizione delle correzioni sugli originali, affidamento che merita di essere tutelato, in conformità all'orientamento dell'ABF, consolidatosi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, la quale, condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, ha riconosciuto che, "*con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello* jus variandi *dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono*". Tale orientamento non sembra sul punto essere stato mutato dalla decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento, la quale, sottolineato che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, ha affermato che "*assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)*". Si ritiene, pertanto, che per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di formale modifica dei titoli sul punto, la ricorrente abbia il diritto ad ottenere la liquidazione dei buoni sulla base delle condizioni stampigliate *ab origine* sugli stessi.

Quanto al buono n.***325 appartenente alla serie P (Q/P senza timbro), l'intermediario sostiene che provvederà ad attivare la procedura di rimborso della differenza di

rendimento del titolo - dovendosi applicare quelli originari - per l'importo di € 500,09, importo che sostanzialmente coincide con il calcolo, risultante dalla seguente tabella, elaborato secondo i criteri condivisi dal Collegi ABF:

RIMBORSO A SCADENZA		
Rimborso riconosciuto presso gli sportelli postali*	672,14	€
Rimborso da riconoscere in base alla decisione	1.172,23	€
Differenza da corrispondere in sede di adempimento	*500,10*	€

Rilevato che la "*differenza da corrispondere in sede di adempimento*", corrisponde a quanto offerto dall'intermediario con dichiarazione da ritenersi vincolante, in relazione al suddetto buono, può dichiararsi cessata la materia del contendere.

In conformità al costante orientamento di questo Collegio, viene respinta la richiesta di rifusione delle spese legali, stante la natura stragiudiziale del procedimento ABF, per il quale non è richiesta l'assistenza tecnica, nonché in considerazione della non complessità della questione oggetto di controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Dichiara altresì nel resto cessata la materia del contendere, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA